
CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE DELLA
STRATEGIA COMUNICATIVA DI TRENINO SVILUPPO S.P.A.**

INDICE

Art. 1 – Premesse e inquadramento del servizio.....	3
Art. 2 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	6
Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 8 – Durata del contratto.....	7
Art. 9 – Importo del contratto.....	7
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	8
Art. 15 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore.....	8
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	8
Art. 17 – Subappalto.....	9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	9
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	9
Art. 20 – Sicurezza.....	9
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	10
Art. 22 – Proprietà dei prodotti.....	10
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 24 – Obblighi assicurativi.....	11
Art. 25 – Penali.....	11
Art. 26 – Risoluzione del contratto per inadempimento.....	11
Art. 27 – Clausole di risoluzione espressa.....	11
Art. 28 – Recesso.....	12
Art. 29 – Definizione delle controversie.....	12
Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 31 – Spese contrattuali.....	12
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione.....	12
Art. 33 – Norma di chiusura.....	13

Art. 1 – Premesse e inquadramento del servizio

Trentino Sviluppo è la società controllata dalla Provincia Autonoma di Trento volta a favorire lo sviluppo sostenibile del sistema trentino.

La società promuove azioni e servizi volti a sostenere la crescita dell'imprenditorialità e la capacità di fare innovazione, potenziando la proiezione internazionale della Provincia e l'attrazione degli investimenti. Trentino Sviluppo promuove inoltre il territorio in modo unitario, valorizzandone i punti di forza e favorendone l'innovazione in tutti i settori, sostenendo la collaborazione tra le imprese e lo sviluppo di filiere e cluster strategici per il territorio.

Tra le attività svolte dalla società rientrano:

- Progetto Manifattura e Polo Incubatori di imprese, startup e poli tecnologici
- Sportello Unico per le imprese che intendono localizzarsi in Trentino
- Internazionalizzazione delle imprese trentine e crescita nei mercati internazionali
- Trentino Film Commission e marketing territoriale
- Asset turistici e funiviari
- Promozione internazionale ed attrazione di aziende (FDI).

Nel 2016 Trentino Sviluppo ha condotto – per il tramite di un operatore economico selezionato a seguito di apposita procedura di gara – un'attenta e approfondita attività di studio e ridefinizione del proprio posizionamento strategico, così da rafforzare la propria identità e la propria riconoscibilità a livello locale, nazionale e internazionale; rafforzare la trasmissione dei messaggi chiave; comunicare in modo efficace e coerente le diverse aree di attività dell'agenzia.

A conclusione di tale attività di analisi, è stata individuata una nuova *value proposition* dell'agenzia: ne sono state riscritte la *vision*, la *mission* e i valori fondanti, ovvero:

La vision

Trentino Sviluppo intende proporsi come forza trainante del territorio trentino, in grado di svolgere un ruolo proattivo nella definizione delle politiche economiche pubbliche a livello di ecosistema imprenditoriale e di suggerire strategie di sviluppo innovative e sostenibili.

Trentino Sviluppo opera in una logica di rete e di sistema per sostenere una crescita economica di lungo termine, aumentare l'efficienza e la competitività del territorio nel rispetto dei suoi naturali punti di forza, creare nuove opportunità per le comunità locali, attrarre visitatori e investimenti dall'Italia e dall'estero e promuovere l'innovazione e l'internazionalizzazione. Trentino Sviluppo si impegna a costruire un rapporto di fiducia e dialogo costante con tutti i suoi stakeholder, incluse le università, i centri di ricerca, le imprese, le associazioni e, in generale, i cittadini trentini.

La mission

Trentino Sviluppo favorisce lo sviluppo sostenibile del Trentino, sia attraverso l'erogazione diretta di servizi per i suoi stakeholder, sia fornendo supporto e competenze agli enti locali. Trentino Sviluppo promuove l'innovazione tecnologica, la nascita e l'internazionalizzazione delle imprese, la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Si pone come punto di riferimento per le istituzioni, il mondo imprenditoriale (locale, nazionale o internazionale), la ricerca, i visitatori e le comunità locali e favorisce il dialogo tra questi attori.

Trentino Sviluppo crea le condizioni per una crescita sostenibile dell'occupazione e per lo sviluppo sociale del territorio.

I valori fondanti

- **Visione globale:** apertura del territorio alle forze più vitali dell'economia internazionale, favorendo l'attrazione degli investimenti e la contaminazione delle idee
- **Radicamento sul territorio:** partnership con le aziende che intendono stabilirsi nell'area e con le imprese che vogliono rafforzare la propria presenza in Trentino

- **Vocazione all’innovazione:** trasformazione dell’area in un terreno fertile per lo sviluppo di modelli industriali innovativi e visionari, basati sulla collaborazione virtuosa tra mondo dell’impresa e della ricerca
- **Cultura dell’accoglienza:** la sfida di far scoprire al mondo l’unicità del territorio, valorizzandone il patrimonio storico e paesaggistico e gli asset principali.

Per ciascuno dei target strategici, infine, sono stati individuati i principali messaggi-chiave in grado di raccontare il nuovo posizionamento dell’agenzia:

Valorizzazione del “Sistema-Trentino” in Trentino e nel mondo					
Istituzioni	Imprese trentine	Investitori esteri	Media	Influencer	Opinione pubblica
Trentino Sviluppo è il partner strategico della Provincia per la crescita economica del territorio	Trentino Sviluppo facilita l’accesso nei nuovi mercati e lo sviluppo del business	Trentino Sviluppo agevola l’ingresso nel mercato italiano	Trentino Sviluppo è un interlocutore accreditato per ottenere dati e analisi di mercato	Trentino Sviluppo supporta la diffusione dell’eccellenza trentina e gli investimenti stranieri in Italia	Trentino Sviluppo promuove l’export trentino, gli investimenti stranieri nella Provincia, il turismo

Art. 2 – Oggetto e finalità dell’appalto

Il presente appalto è finalizzato all’affidamento dell’incarico in favore di Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito anche “*Stazione appaltante*” e/o “*Amministrazione*”), da rendersi funzionalmente a quanto indicato al precedente articolo 1.

L’appalto ha per oggetto la **definizione di un piano di comunicazione** chiaro, competitivo, coerente, coinvolgente, attrattivo ed efficace per comunicare il nuovo posizionamento di Trentino Sviluppo agli operatori pubblici e privati di riferimento.

Il nuovo piano dovrà tenere conto dell’analisi del posizionamento strategico di Trentino Sviluppo S.p.A., della definizione delle linee strategiche di sviluppo, dell’identificazione delle opzioni di valorizzazione societaria, nonché di tutte le altre attività propedeutiche alla realizzazione del medesimo piano.

In particolare l’appaltatore dovrà predisporre un piano di comunicazione in grado di individuare gli strumenti di comunicazione interni ed esterni più efficaci per:

- a) comunicare a tutte le risorse interne gli obiettivi che guidano Trentino Sviluppo nelle sue attività quotidiane;
- b) comunicare ai trentini le ricadute sul territorio in termini di crescita e occupazione;
- c) comunicare ai potenziali stakeholder i punti di forza del territorio;
- d) comunicare all’opinione pubblica nazionale l’eccellenza trentina e sensibilizzare i pubblici internazionali sull’unicità del contesto trentino e del suo patrimonio.

Il piano di comunicazione dovrà altresì interessare le metodologie comunicative relative a:

- a) Comunicazione interna;
- b) Comunicazione esterna da realizzarsi mediante campagne di ADV e BTL;
- c) Relazione con i media;
- d) Comunicazione digitale.

L'orizzonte temporale di riferimento per la predisposizione del piano di comunicazione interessa un arco temporale pari a 24 mesi, che decorrono dalla data di effettivo avvio delle attività oggetto della presente procedura.

Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'attività di consulenza dovrà necessariamente ricomprendere almeno le seguenti attività:
 - a) definizione e successiva realizzazione di un **piano di comunicazione** chiaro, competitivo, coerente, coinvolgente, attrattivo ed efficace per comunicare il nuovo posizionamento agli operatori pubblici e privati di riferimento;
 - b) predisposizione di un **set di messaggi chiave differenziati sia per gli utenti esterni sia per gli utenti interni** che consentirà di controbilanciare una trattazione meno favorevole da parte dei media focalizzandosi sulle colonne portanti della sua mission: la valorizzazione del territorio, gli investimenti per accrescerne la competitività internazionale e la costruzione di un contesto favorevole all'insediamento di imprese estere;
 - c) mappatura ed analisi delle principali **best practices** nell'ambito degli strumenti di comunicazione sia BTL che ADV, da rendersi sulla base delle risultanze condotte circa il posizionamento di Trentino Sviluppo riportate in premessa;
 - d) predisposizione di un capitolato tecnico da poter impiegare in un'eventuale procedura di gara volta all'individuazione di un'agenzia creativa in grado di supportare le azioni di *rebranding*, ADV e di revisione dei materiali di comunicazione BTL;
 - e) pianificazione, organizzazione e ipotetica calendarizzazione di almeno n. 4 **eventi pubblici** da realizzarsi nell'arco temporale di ventiquattro mesi sui temi dell'innovazione e dell'attrattività del territorio, in grado di coinvolgere un'ampia platea di stakeholder e di ottenere il posizionamento desiderato;
 - f) riorganizzazione delle attività di **comunicazione esterna** già pianificate, valorizzando il ruolo di Trentino Sviluppo nel sostegno all'innovazione e allo sviluppo del territorio;
 - g) predisposizione di una **strategia di media relations** locale, nazionale e internazionale che evidenzi la funzione di indirizzo strategico svolta da Trentino Sviluppo e la sua comprensione integrata delle dinamiche economiche del territorio;
 - h) valorizzazione dei punti di forza dell'agenzia attraverso una strategia che promuova l'immagine di Trentino Sviluppo anche presso i rappresentanti dei media;
 - i) stesura di un **piano editoriale per i canali social** già attivati, riorganizzazione delle piattaforme ed eventuale attivazione di nuovi strumenti social;
 - j) predisporre una proposta di revisione dei **siti internet** e delle **newsletter**, per allinearli alle migliori pratiche internazionali;
 - k) definizione delle linee guida che regolano le **policy** di gestione degli account ufficiali;
 - l) individuazione di un set potenziale di nuovi strumenti da utilizzare e di azioni da porre in essere;
 - m) proposta di implementazione delle azioni individuate, identificando per ciascuna di esse attori da coinvolgere, attività previste, risorse necessarie, risultati/impatti e tempistiche;
 - n) accompagnamento nella attività di implementazione, fino alla conclusione del contratto, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.
2. L'attività dovrà prevedere una serie di incontri presso la Stazione Appaltante e/o presso la Provincia Autonoma di Trento.
3. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a produrre un primo report di analisi a conclusione delle attività di cui ai punti a), b), c), d) ed e) da effettuarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto ed un documento con le proposte di azioni di cui alle lettere f), g), h), i), j), k) e l) entro i 12 mesi successivi. Le rimanenti attività di cui alle voci m), n) e o) dovranno essere perfezionate entro il termine di vigenza contrattualmente previsto.
4. L'attività di accompagnamento verrà svolta secondo quanto indicato nell'offerta tecnica per consentire alla stazione appaltante di mettere in atto le proposte formulate.

5. L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire a Trentino Sviluppo S.p.A., su indicazione di quest'ultima, tutti i servizi strettamente connessi alle attività oggetto dell'appalto che, pur non espressamente compresi nell'elenco sopra descritto, siano ritenuti, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, necessari allo svolgimento ed al buon esito del servizio appaltato.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore si impegna ad effettuare incontri presso la sede della Stazione Appaltante per la presentazione dei report di analisi e delle proposte.
2. L'appaltatore garantisce che il materiale che verrà sottoposto all'attenzione della Stazione Appaltante è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né all'estero a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi.
3. In ogni caso, l'appaltatore si impegna a tenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione dei dati derivanti dall'analisi effettuata e dei risultati della stessa.
4. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
5. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione tutti i dati di cui è in possesso per l'attività di analisi iniziale.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) La Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili*;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - e) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - f) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e avrà durata pari a 24 mesi.

2. Non è previsto il rinnovo tacito.

Art. 9 – Importo del contratto

1. Il compenso è quello indicato nell'offerta economica presentata.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.

2. La fatturazione avverrà in 3 tranches:

- a. La prima di importo pari al 30% del corrispettivo contrattuale alla positiva conclusione delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3;
 - b. La seconda di importo pari al 50% del corrispettivo contrattuale alla positiva conclusione delle attività di cui alle lettere f), g), h), i), j), k) e l) dell'art. 3;
 - c. La terza a saldo a conclusione di tutte le rimanenti attività oggetto del presente appalto.
3. Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta dal 1° luglio 2017 alla normativa sullo “*Split Payment*”, pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura “**scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972**”.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La Stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la Stazione appaltante deve recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue alcun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi

indicati nell'art. 31 e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante; individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale.

Art. 24 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della Stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore attesta di avere in corso con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si impegna qualora richiesto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 3 si applicherà una penale massima pari al 10% del corrispettivo.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 26 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.

Art. 27 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;

- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
 - g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della Stazione appaltante;
 - i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.

Art. 28 – Recesso

1. È facoltà della Stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltretutto il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 31 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190

(“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Stazione appaltante*”) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.